

Rassegna Stampa

di Mercoledì 26 marzo 2025



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
35	Il Sole 24 Ore	26/03/2025	<i>Anac: la Pa non puo' subordinare un compenso al successivo finanziamento (G.Latour)</i>	3
Rubrica Economia				
13	Il Sole 24 Ore	26/03/2025	<i>Il debito italiano e la lezione che viene dal Giappone (M.Pira)</i>	4
Rubrica Professionisti				
30	Italia Oggi	26/03/2025	<i>Ctu, compensi equi e rapidi (M.Damiani)</i>	5
Rubrica Fisco				
33	Il Sole 24 Ore	26/03/2025	<i>Mappe catastali, le regole per l'estrazione telematica gratuita (A.Iovine)</i>	6



Anac: la Pa non può subordinare un compenso al successivo finanziamento

Appalti

Parametri vincolanti anche per le fasi prodromiche a quelle di progettazione

Giuseppe Latour

I compensi per i servizi di ingegneria e architettura in una gara di appalto non possono essere subordinati all'esito di una domanda di finanziamento. Lo afferma la delibera n. 102 del 19 marzo 2025 dell'Anac, l'Autorità nazionale anticorruzione, resa nota ieri, che ha accolto un'istanza di precontenzioso presentata dall'Oice, l'associazione delle società di ingegneria e architettura aderente a Confindustria.

L'associazione aveva contestato un bando di un Consorzio di bonifica che, con la formula dell'accordo quadro, aveva previsto un forfait di 30mila euro per le attività propeudetiche alla redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali (il cosiddetto Docfap) e poi aveva subordinato la remunerazione del Docfap e del successivo Pfte (il progetto di fattibilità tecnico economica) all'ottenimento di un successivo finanziamento. Si tratta di un appalto che presentava, per Oice, diversi profili di illegittimità.

Profili sui quali l'Anac, presieduta da Giuseppe Busia, dà sostanzialmente ragione all'associazione. Per l'Authority, infatti, il Docfap è un atto prodromico alla progettazione che non può essere affidato congiuntamente alla progettazione di fattibilità tecnico-economica, che rappresenta invece il primo livello di progettazione. Quest'ultimo deve

essere affidato separatamente e remunerato applicando le tabelle ministeriali (presenti all'allegato I.13 del Codice appalti). «Le tariffe ministeriali - spiega infatti la delibera - assurgono a parametro vincolante e inderogabile per le determinazioni dei corrispettivi di ingegneria e architettura». Già in base a pronunce precedenti dell'Autorità, allora, non possono da tempo essere considerate come un semplice riferimento.

Ma il passaggio più importante della delibera 102 è quello che afferma che i compensi per i servizi di ingegneria e architettura non possono essere subordinati all'esito della domanda di finanziamento. Anche se il Dlgs 36/2023 non ha riprodotto espressamente il divieto di condizionare il pagamento dei corrispettivi all'ottenimento del finanziamento, presente invece nei Codici precedenti, questo modo di procedere sarebbe comunque in violazione di altre norme.

Il principio di buon andamento dell'articolo 97 della Costituzione e le previsioni dell'articolo 81 della Costituzione impongono, secondo l'Autorità, che «i provvedimenti comportanti una spesa siano adottati soltanto in presenza di idonea copertura finanziaria». Quindi, l'amministrazione ha l'onere di verificare prima la sostenibilità finanziaria degli interventi che intende realizzare.

Principi accolti con soddisfazione da Giorgio Lupoi, presidente dell'Oice, che spiega: «La delibera dell'Autorità rappresenta un importante successo della nostra associazione a tutela della corretta applicazione del Codice da parte delle stazioni appaltanti e soprattutto della dignità dei progettisti e del rispetto dell'equo compenso e del corretto equilibrio contrattuale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Il debito italiano e la lezione che viene dal Giappone

Scenari globali/2

Mariangela Pira

Oggi ci ritroviamo con un debito che sfiora i tremila miliardi e uno spread sui minimi da quattro anni: un'apparente contraddizione. Perché? Se prendiamo i Paesi G7 nel 2024 sei di questi hanno cambiato leadership politica. Tutti tranne l'Italia, che beneficia di una situazione di maggiore stabilità, piaccia o meno, di un settore bancario che si è fortemente irrobustito e di conseguenza più per demeriti altrui che per meriti propri ha uno spread in termini relativi basso. Guardando a Germania e Francia siamo nella seconda situazione. Usa, Giappone - seconda economia del G7 con un cambio sorprendente di leadership e un partito di governo che ha perso la maggioranza dopo trent'anni - Germania e Francia con crisi simili, le dimissioni di Justin Trudeau in Canada, l'arrivo di Starmer nel Regno Unito. Sei Paesi hanno cambiato leadership con tutta una serie di incognite legate a processi in itinere come le elezioni o a situazioni deboli e instabili, penso alla Francia. Questo porta l'Italia a essere considerata stabile da molti investitori, per una linea di governo che si è dimostrata più atlantista, non litigiosa con Bruxelles e in linea con i criteri di rigore.

Il rischio di deviare e sbandare troppo nella direzione di Trump c'è e il vero problema sarà sulla spesa militare. Perché se Giorgetti dovrà trovare minimo altri 25 miliardi per far crescere la spesa militare dovrà togliere a qualcos'altro, come la sanità o la scuola. Del resto, se hai spese per x e entrate per y qualcosa dovrai pur tagliarla. E se è vero che noi viviamo ancora comodi altrettanto vero è che i numerosi tagli negli anni ne hanno indebolito molto forza e qualità.

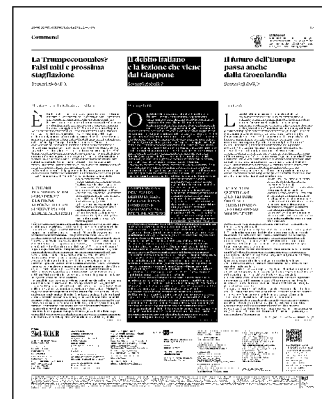
Eppure lo spread tiene. Ciò che vediamo sui mercati oggi non è figlio di quanto generato negli ultimi vent'anni, di una crescita zero virgola. Dopo il trentennio d'oro - siamo arrivati al 1975 con un debito/Pil al 54%, in una condizione estremamente virtuosa - ci siamo giocati a carte il Paese, con politiche di tipo clientelare e atteggiamenti volti all'aggregazione del consenso piuttosto che alla pianificazione. E con l'incapacità di adattare il nostro sistema paese ai cambiamenti che la Thatcheromics e la Reaganomics hanno imposto cioè la globalizzazione e un peso sempre più ridotto dello stato nell'economia. C'è però un ultimo punto da menzionare ed è legato a questa frase, che vi sarà capitato di leggere: *abbiamo più asset esteri nei nostri portafogli di quanto l'estero abbia asset italiani*.

Andiamo con ordine. Uno dei criteri di sostenibilità del debito è rappresentato dall'aver un avanzo commerciale molto marcato. Quando si dice per esempio che il Giappone ha il 220% del debito pubblico paradossalmente si descrive una situazione virtuosa. Essa è legata al fatto che Tokyo è indebitata in una bilancia commerciale strutturalmente e fortemente in attivo: le imprese giapponesi esportano più di quanto importano, dalle auto alla tecnologia, dalle Toyota alle Panasonic. Hanno poi - da qui la frase citata sopra in corsivo - una detenzione di asset nazionali, domestici, maggiore della quota degli stessi asset detenuti da soggetti terzi. Quando si legge "220% del rapporto debito/Pil" la prima domanda che ci si deve fare è quanto di

questo debito è in mano agli stranieri. Perché se lo è per gran parte significa ipoteca sul tuo patrimonio nazionale. Se quel debito invece è in mano alla popolazione del Paese che lo emette è una partita di giro. Si ha infatti un asset - quel Btp in banca con cui si pensa di star bene - a fronte di una liability, che è de facto un debito che il risparmiatore quota parte condivide come tutti i cittadini italiani che hanno quel titolo di stato. Ecco il modello di socializzazione e nazionalizzazione del debito del Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, che vediamo in questo momento: i Btp Valore, i Btp Più dedicati al retail - agli investitori individuali come me, voi - passano attraverso questo assunto. La detenzione in mani italiane del debito italiano è una condizione fondamentale per avvicinarsi al modello giapponese e ha dimostrato una tenuta sostanziale di livelli di deficit Pil a fronte della menzionata condizione e di quella, fondamentale, di avanzo importante di partite correnti. Se lo spread tiene è perché oltre alla stabilità politica gli investitori internazionali guardano a questo come punto di forza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**LA DETENZIONE
DEL NOSTRO
DEBITO IN MANI
ITALIANE È UNA
CONDIZIONE
FONDAMENTALE
PER IL PROGRESSO**





In Senato prende il via l'esame di tre proposte di legge rivolte ai Consulenti tecnici d'ufficio

Ctu, compensi equi e rapidi

Più tutele sui pagamenti e corsi di formazione dedicati

DI MICHELE DAMIANI

Il Senato alza l'attenzione sui Ctu, i Consulenti tecnici d'ufficio. Ieri, infatti, la commissione giustizia di palazzo Madama ha avviato la discussione di tre disegni di legge dedicati ai consulenti dei tribunali e ausiliari dei giudici, tutte con gli stessi firmatari (**Marco Silvestroni e Guido Quintino Liris**, entrambi di Fratelli d'Italia). Le pdl, presentate nel 2024, vogliono aumentare le tutele in materia di compensi e definire un corso di formazione ad hoc per i Ctu.

I ritardi nei pagamenti. Il primo ddl (atto Senato 1068) punta a limitare i tempi lunghi nella liquidazione dei compensi ai professionisti. Si parte da un assunto, spiegato nelle premesse al testo «il meccanismo di recupero del compenso da parte del professionista impone a quest'ultimo di seguire lunghe e farraginose procedure che lo "abilitano" a chiedere il compenso a una parte, solo se dà prova di aver posto in essere, senza esito, tutte le azioni necessarie a ottenere il pagamento dalla parte individuata come obbligata dal giudice. Ta-

le procedura, oltre a richiedere la necessità di anticipazione di risorse ed energie, implica tempi lunghissimi e pregiudizievole per l'economia del professionista». Inoltre, si legge sempre nelle premesse, passati mesi e anni dal deposito della consulenza «capita che il magistrato dimentichi di liquidare l'onorario del suo ausiliario». In tale caso, «la Cassazione ha evidenziato che, una volta definito il giudizio con sentenza, il giudice non ha più alcun potere di provvedere alla liquidazione dei compensi in favore del Ctu, né il potere di individuare la parte tenuta al pagamento». Per ovviare a questa situazione, il ddl sancisce che il magistrato deve provvedere alla liquidazione entro tre mesi dall'istanza depositata, «decorso il quale provvedono il presidente del tribunale o il procuratore della Repubblica». Si riconosce anche il vincolo di solidarietà tra le parti, nei confronti del Ctu, in relazione «al pagamento delle spettanze liquidate dal magistrato... anche successivamente alla data del deposito della sentenza».

I compensi degli stimatori. Il secondo ddl (atto Senato 1065), invece, tratta la figura

degli stimatori, ovvero gli ausiliari del giudice «che operano in sede di procedure esecutive immobiliari». La legge vuole abrogare il terzo comma dell'art. 161 del rd 1368/1941, introdotto dal dl 83/2015, in cui si prevede che all'esperto o stimatore «venga liquidato un compenso sulla scorta del ricavato della vendita, anziché sulla base del valore di stima» e che «non possano essere liquidati acconti in misura superiore al 50% del compenso calcolato sul valore di stima».

Formazione ad hoc. Il terzo ddl (atto Senato 1076), infine, vuole istituire un percorso di formazione specifico per queste figure. In particolare, un corso «che abiliti all'esercizio di questa professione e che fornisca al professionista la conoscenza di quegli elementi tecnico-giuridici procedurali indispensabili per il corretto adempimento delle attività allo stesso affidate». La formazione, quindi, sarebbe un requisito obbligatorio per iscriversi all'albo dei Ctu. Previsto anche un percorso di aggiornamento professionale, necessario per mantenere i requisiti di iscrizione.

—© Riproduzione riservata—

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329



Mappe catastali, le regole per l'estrazione telematica gratuita

Entrate

Emanato il provvedimento
delle Entrate previsto
dal Dlgs 139/2024

Antonio Iovine

In attuazione del decreto di riforma delle imposte indirette (Dlgs 139/2024), il 25 marzo è stato emanato il provvedimento 147556 del direttore dell'agenzia delle Entrate che disciplina l'estrazione telematica gratuita delle mappe catastali, possibile su tutto il territorio nazionale a eccezione dei territori delle province autonome di Trento e di Bolzano.

I fogli di mappa catastale sono resi disponibili, a titolo gratuito, nell'area riservata del sito dell'Agenzia, accessibile mediante autenticazione digitale con le credenziali Spid, con

la carta di identità elettronica (Cie) o con la carta nazionale dei servizi (Cns), ovvero, nei casi previsti, tramite le credenziali rilasciate dalle stesse Entrate. Per Comuni, unioni di Comuni e comunità montane e isolate, i fogli di mappa della cartografia catastale sono disponibili anche tramite il portale per i Comuni.

La cartografia attuale è già interamente disponibile in formato digitale. Sono in corso le attività di trasposizione digitale dell'archivio delle mappe originali di impianto, nonché dei copioni di visura, utilizzati fino al 2003. Per l'estrazione dell'archivio cartografico catastale riguardante rappresentazioni cartacee di stadi storici, o per i fogli di mappa catastale non ancora fruibili telematicamente, è sempre possibile la consultazione degli atti presso gli uffici provinciali-Territorio dell'agenzia delle entrate, ma soggetti al pagamento dei tributi. Sul sito dell'Agenzia sarà data notizia dei futuri aggiornamenti del servizio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

